



2026/1751

21.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1751 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2026

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 per quanto riguarda le misure transitorie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 della Commissione ⁽²⁾ ha autorizzato la sostanza argilla sepiolitica per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, nella categoria «additivi tecnologici» e nei gruppi funzionali «leganti» e «antiagglomeranti». Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 ha inoltre modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Quando è effettuata la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, sono generalmente previste misure transitorie che consentono alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni risultanti dall'autorizzazione. Tuttavia nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 tali misure transitorie sono state erroneamente omesse per quanto riguarda tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso.
- (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 prevedendo misure transitorie relative all'immissione sul mercato e all'uso dell'argilla sepiolitica, autorizzata a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, per tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso.
- (4) Al fine di evitare perturbazioni del mercato e conseguenze negative per gli operatori interessati a causa dell'assenza, nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/154, delle misure transitorie per quanto riguarda gli animali bersaglio interessati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 della Commissione, del 23 gennaio 2026, relativo all'autorizzazione dell'argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione dell'argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a salmonidi e polli da ingrasso (GU L, 2026/154, 26.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/154/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 della Commissione, del 7 febbraio 2023, relativo all'autorizzazione dell'argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso (GU L 37 dell'8.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/263/oj).

⁽⁴⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 è inserito l'articolo 3 *bis* seguente:

«Articolo 3 *bis*

Misure transitorie

1. La sostanza argilla sepiolitica e le premiscele contenenti tale sostanza, destinate a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotte ed etichettate prima del 22 gennaio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 febbraio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN